**INFORMATIVA sull’ISTRUZIONE PARENTALE**

**Riferimenti normativi istruzione parentale:**

* [Costituzione, art. 30](http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839)“*è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti* “.
* [Costituzione, art. 34](http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839)“*l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.*
* [Legge 5 febbraio 1992, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104), art. 12 comma 9 *“Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica*.”
* [Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297), art 111 comma 2: “*I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità* *tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità*.”
* [Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489](https://drive.google.com/file/d/1lOQn1xvV_cL3xpRFqFRiaFCABmDDNnbj/view?usp=share_link), art. 2 comma 1 “*Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:*
  + *il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;*
  + *i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione*”.
* [Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-15;76), art. 1, comma 4: “*Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli*”.
* [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296), articolo 1, comma 622: “*L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età* “.
* [Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62) "*In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione*.”
* [Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2021 n. 5](https://drive.google.com/file/d/11WfwziVuan-fHw7hYfENL2umZ9eumYP2/view?usp=share_link) - Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione:
  + Articolo 2. c. 2 “*Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età*”.
  + Articolo 2. c. 3. “*Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età*.”
  + Articolo 3. c. 1 - (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 1. “*I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.*”

**ESAME DI IDONEITÀ**

I minori in istruzione parentale devono sostenere ogni anno l’esame di idoneità alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

I genitori devono presentare la domanda di sostenere l’esame entro il 30 aprile.

All’atto dell’iscrizione all’esame va presentato anche il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno.

L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo perché la personalizzazione è possibile, ma il progetto didattico-educativo deve contenere quelli che sono i contenuti imprescindibili indicati dalle Indicazioni Nazionali.

Requisiti di ammissione

Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Discipline oggetto delle prove

Le prove si svolgono in una sessione unica entro il 30 giugno.

L’esame di idoneità alle classi della scuola Primaria e alla prima classe della scuola Secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica e l’area matematica e in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.

L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola Secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe.

Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

**ESAME DI STATO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE**

La domanda di iscrizione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione va presentata dai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti al dirigente scolastico della scuola statale o paritaria scelta entro il 20 marzo.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del [decreto legislativo n. 62/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62) e dell'articolo 3 del [decreto ministeriale n. 741/2017](https://drive.google.com/file/d/10Nk7T4uL7mbF_4Ii4bC2d1eFnZVay89z/view?usp=share_link) coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico. ([nota prot. 1865/2017](https://drive.google.com/file/d/1lbJ2IppREJowAPUk-KZ43_6ZBM4s1EJW/view?usp=share_link)).

**Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui** [**all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62)**, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.**

Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.